

Comune di San Michele al Tagliamento.I.0029790.10-11-2023.h.10:23

Oggetto: Osservazioni ex art. 18 del DPR 328/1952 sul compendio B) - “Lido del Faro”

Il sottoscritto (...omissis...) in merito alla procedura comparativa per l’assegnazione del compendio B) - “Lido del Faro”, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del *Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione* approvato con DPR 15 febbraio 1952 n° 328 formula le seguenti osservazioni:

Osservazione n° 1/A

Si prende atto purtroppo degli effetti delle recenti mareggiate, che hanno mutato pesantemente la conformazione dei luoghi, drasticamente riducendo la già esigua superficie di spiaggia utilizzabile per il soggiorno all’ombra.



Figura 1: Foto del compendio Lido del Faro il giorno 8 novembre, alle ore 15

A riguardo, nella foto riportata alla pagina precedente si vede il compendio oggetto di gara come si presenta attualmente: quasi completamente allagato. Non essendo la zona direttamente collegata al mare, questo allagamento potrebbe perdurare a lungo, potendosi l’acqua allontanare solo per filtrazione sotterranea; filtrazione limitata nella zona dalla composizione limoso - argillosa del terreno di fondo. Purtroppo inoltre il fenomeno potrebbe riverificarsi con altre mareggiate, non solo nella stagione invernale, ma anche durante

quella estiva.

Si osserva pertanto che se la situazione rimanesse tale, o si riverificasse, il canone per la zona inondata dovrebbe essere calcolato come per specchio acqueo.

Osservazione n° 1/B

Ad oggi non è evidentemente neppure possibile un corretto rilievo dello stato di fatto per valutare le modifiche avvenute.

Si chiede pertanto a codesto Comune di accettare e rendere noto che le proposte potranno essere in seguito modificate nell'ubicazione altimetrica e planimetrica, quando sarà possibile rilevare con buona approssimazione la conformazione dei luoghi in seguito alle modifiche intercorse. Questo anche con riferimento alla redazione del modello ministeriale D1 (modello da compilarsi all'interno del SID - Portale integrato per la pianificazione del Demanio e dello spazio marittimo) che richiede le coordinate cartografiche del perimetro della concessione nonché di ogni elemento significativo in essa previsto (cabine, chiosco, ecc^).

Osservazione n° 2

La DGR n. 898 del 14 giugno 2016 - *Gestione integrata della zona costiera - Progetto per lo studio ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali* - nel paragrafo 16.4 - *Analisi delle celle appartenenti alla provincia di Venezia. Cella VE1: da foce Tagliamento a bocca di porto Baseleghe* - testualmente riporta che: «*Nei primi 3 km a Est si evidenzia un arretramento di circa di 10 m/anno, nonostante un ripascimento manutentivo dell'ordine dei 40'000 m³/anno*».

Questo arretramento di 10 metri all'anno è purtroppo reale e ben evidente nello stato dei luoghi; nelle fotografie seguenti, scattate con marea ai minimi, si può osservare il percorso che stanno tenendo i trattori in servizio sulla spiaggia, percorso ubicato per consuetudine nella zona più verso mare sempre emersa (cioè non raggiunta dall'alta marea). Dalla linea di questo percorso sarebbe calcolata la fascia di arenile di libero transito di 5 m, con la zona concessionabile più a monte.



Figura 2: 9 novembre alle ore 13, foto del più basso percorso sempre emerso - da Est



Figura 3: 9 novembre alle ore 13, foto del più basso percorso sempre emerso - da Ovest

Nella planimetria seguente si sovrappone il Piano particolareggiato dell'arenile con l'ortofoto dell'anno 2018 fornita dalla Regione Veneto; l'ortofoto ritrae condizioni di alta marea, essendo asciutta praticamente tutta la sabbia visibile. In colore blu è riportata la linea del più basso percorso sempre emerso visibile nelle fotografie precedenti, su cui si attesterebbe, durante la stagione balneare, l'arenile di libero transito.



Figura 4: Sovrapposizione del PPA con ortofoto 2018 della Regione Veneto. In blu la linea del più basso percorso sempre emerso, su cui si attesta l'arenile di libero transito.

Ipotizzando ancora il permanere dei 10 m/anno di arretramento constatati dalla DGR 898/2016, la zona del Compendio in oggetto destinata al soggiorno all'ombra dal Piano particolareggiato dell'arenile (tratteggiato rosso verticale a maglia larga) si estinguerebbe in cinque anni, essendo ad oggi solo 53 i metri di arretramento rimanenti. Si arriverebbe poi dopo altri tre anni alla completa estinzione della concessione, anche per la parte con destinazione a servizi (tratteggiato a 45°).

Si osserva che sarebbe opportuno il bando avvertisse di ciò e contemplasse anche la concreta ipotesi di estinzione del bene da 5 ad 8 anni, con riferimento agli artt. 44 e 45 del Codice della Navigazione.

Osservazione n° 3 - sulle aree di sosta

Nota la sistematica ed urgente necessità di posti spiaggia per gli ospiti in residenza turistica nella zona Est di Bibione, necessità constatata anche da codesto rispettabile Ente con Ordinanza n. 20 del 22/07/2022, Deliberazione di Giunta n° 206 del 2023 e Ordinanza n. 20 del 21/07/2023;

preso atto, come da osservazioni precedenti, che l'area a disposizione per il soggiorno all'ombra in tutta la zona si è ulteriormente drammaticamente ridotta;

rilevato che il ripascimento in programma, indicativamente anche per questa zona, (proposto da Bibione Spiaggia S.r.l., di cui alla Vs. Deliberazione n. 268 in data 28/09/2023)

non sarà sufficiente a risolvere questa necessità, ma tuttalpiù a ripristinare lo stato precedente alle ultime mareggiate, essendo di 100'000 m³ il ripascimento previsto e di 100'000 m³ il danno delle mareggiate (come riportato da *Il Gazzettino* il 6 novembre u.s.);

comunemente noto che le aree di sosta sono perlopiù usufruite da turisti giornalieri “mordi e fuggi” provenienti dall'entroterra pordenonese, se non addirittura da veri e propri campeggiatori, che utilizzano i posti auto spesso anche in violazione delle norme (vedi piedini sotto le ruote, apertura di tende parasole, stesa di panni ad asciugare sugli alberi, scarico dei serbatoi di liquame nei tombini della fognatura, come si è constatato di persona e come spesso giunge in lamentela nelle assemblee condominiali);

Riconosciuta infine la particolarità urbanistica della zona Est di Bibione, che concepisce l'arenile come connesso direttamente ed unicamente con via pedonale e ciclabile all'area urbanizzata ed edificata. Questo a differenza della tipica conformazione urbanistica dei litorali veneti, caratterizzati da una trafficata strada principale parallela alla costa, che divide l'edificato, verso terra, e gli stabilimenti balneari, verso mare.

Ciò premesso, **si osserva per il particolare compendio la dannosità del favorire la fruizione dell'arenile tramite automezzi e si chiede conseguentemente sia esclusa la premialità per la «disponibilità di aree di sosta a servizio della concessione».**

Osservazione n ° 4

È riconosciuta universalmente la funzione di protezione che gli arenili sabbiosi hanno verso la parte retrostante del territorio. Negli scorsi decenni l'arenile di Bibione proteggeva efficacemente la parte urbanizzata, rarissime erano le occasioni in cui l'ingresso marino arrivava a Piazzale Zenith, e questo comunque avveniva “senza forza” provenendo l'acqua “per livello” dalla lama di Revelino.

La frequenza con cui le mareggiate stanno oltrepassando direttamente l'arenile, arrivando a battere attivamente contro la linea di Piazzale Zenith e della passeggiata a mare, sta diventando sempre più elevata. Questo incremento di frequenza è sicuramente preoccupante soprattutto potendo tali mareggiate accadere anche durante la stagione estiva.

Si chiede dunque quale è la quota minima, della parte più alta dell'arenile verso mare, della quale codesto Ente prescrive e garantisce il rispetto?

Tale valore è necessario per calcolare il volume di sabbia per il ripascimento e valutare il rischio (inteso come entità del danno rispetto ad un tempo di ritorno) a cui sono sottoposti gli investimenti previsti nel Compendio.

Osservazione n ° 5

La necessità di fornire prodotti alimentari freschi, di qualità e legati al territorio impone per il chiosco-bar delle dimensioni interne idonee alle attrezzature di conservazione e trasformazione minime conseguenti. Il Piano particolareggiato attualmente vigente non consente questa idoneità, e tale mancanza è stata riconosciuta anche da codesto Ente con l'adozione del nuovo Piano particolareggiato che però, non essendo al momento approvato, non risulta vigente.

Le Norme tecniche di attuazione del Piano particolareggiato vigente consentono e regolamentano all'art. 14, comma 6, il mantenimento dell'esistente:

6. Per i chioschi esistenti sono ammessi i soli interventi ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia senza aumenti della superficie coperta e della superficie complessiva.

Non essendovi pertanto al momento un piano approvato idoneo alle esigenze di qualità e alle aspettative della clientela ormai consolidate, **si chiede di segnalare la presenza e le dimensioni del chiosco attualmente esistente (lunghezza 12 m per 5,1 m, area di 62 m²) affinché tutte le proposte possano valutarne l'adozione.**

Osservazione n ° 6

Con riferimento all'offerta economica e dunque alla *maggior percentuale di rialzo del canone rispetto a quello previsto dalla legge nazionale vigente*, si osserva che nel Regolamento comunale per l'uso del Demanio marittimo (Art. 15 - Contenuto delle istanze di parte - e Tabella 1) non è specificato **se può far parte della proposta economica una diversa suddivisione fra gli Enti del canone aggiuntivo proposto**. Non sembrerebbe parimenti specificato se l'importo della garanzia fideiussoria debba essere anch'esso maggiorato in proporzione.

Osservazione n ° 7

Con riferimento agli *ulteriori elementi di valutazione dell'offerta*, si osserva che nel Regolamento comunale per l'uso del Demanio marittimo (Art. 20 - Criteri di valutazione delle offerte - e Tabella 1) non è compiutamente definito cosa debba intendersi per "partecipazione giovanile", mentre si constata che questa trova regolamentazione nel Decreto interministeriale MiSE - MEF del 4 dicembre 2020 - *Autoimprenditorialità* - ed è in esso equiparata a quella femminile:

Art. 5. - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

(...)

d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Si chiede pertanto se l'imprenditorialità femminile sia premiata allo stesso modo di quella giovanile, come da normativa nazionale, atteso che la Certificazione di parità di genere comprende voci ed argomenti diversi e più ampi rispetto a quello specifico dell'imprenditorialità.

In conclusione si chiede di recepire le osservazioni formulate e di dare a queste riscontro in tempo utile per poter integrare adeguatamente l'istanza di partecipazione, o di posticipare proporzionalmente il termine di scadenza del Bando.

Rimanendo in attesa Vi porgiamo distinti saluti